

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1970

(33<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (1026-B) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 383, 384, 385, 386, 387  
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 384, 385, 386, 387  
POZZAR, relatore . . . . . 384, 385, 386, 387

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 388, 390, 393, 396  
BONATTI . . . . . 394, 395, 396  
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . . 392, 395  
POZZAR, relatore . . . . . 388, 394, 396  
RICCI . . . . . 395  
ROBBA . . . . . 390, 394, 395  
TORELLI . . . . . 394  
VIGNOLA . . . . . 392, 395

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Bonatti, De Vito, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mazzoli, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (1026-B), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Perrino, Ferroni, Pinto, Dindo, Gatto Simone, Menchinelli, Chiariello, Orlandi, Fermariello, Caroli, Arena, Vignola, Veronesi, Pennacchio, Albanese, De Matteis, Bermanni, Bardi, Celidonio, Cipellini, Castellaccio, Min-

nocci, Cavezzali, Catellani, Gatti Caporaso Elena, Arnone, Albertini, Arcudi e De Leoni: « Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione del disegno di legge fu sospesa nella seduta del 25 novembre, in attesa che pervenisse il parere della 11<sup>a</sup> Commissione.

Questo parere ci è stato ora trasmesso e ne do lettura: « La 11<sup>a</sup> Commissione igiene e sanità, esaminato il disegno di legge numero 1026-B, esprime parere favorevole per la parte di sua competenza ».

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Dell'articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati soltanto il primo comma. Ne do lettura nel testo modificato:

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliera, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

**P O Z Z A R**, *relatore*. Mi dichiaro favorevole alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

**D E M A R Z I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, assistiti con ricovero in luogo di cura per almeno 60 giorni e dimessi per guarigione o stabilizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla suddetta data fruiscono dell'indennità post-sanatoriale, spetta, a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e per un periodo di due anni, un assegno di cura o di sostentamento nella misura di lire 240.000 annue pagabile in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assicurati ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile per altri due anni perdurando la predetta riduzione.

Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età, ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nè con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)33<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali.

Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.

P O Z Z A R , *relatore*. Sono favorevole al testo modificato dalla Camera dei deputati.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Dell'articolo 5 sono stati modificati il punto 1) e l'ultimo comma.

Do lettura del punto 1) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

1) durante il ricovero: lire 700 giornaliere più la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole al testo modificato.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il punto 1) dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscono di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrisposto un assegno natalizio di lire 15.000.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)33<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole al testo modificato dalla Camera dei deputati.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, del quale la Camera dei deputati ha approvato la soppressione:

#### Art. 8.

In relazione al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la misura del contributo per l'assicurazione stessa, prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 8.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 8.

(È approvata).

A questo punto la Camera dei deputati ha approvato tre articoli aggiuntivi, che indicherò con i numeri 8, 9 e 10.

Do lettura del primo di questi:

#### Art. 8.

I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del secondo di detti articoli aggiuntivi:

#### Art. 9.

Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del terzo articolo aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

È istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;

b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;

c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;

f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.

Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

All'articolo 9 approvato dal Senato, che diventa articolo 11 nel testo della Camera, è stato modificato soltanto il primo comma. Ne do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

P O Z Z A R , *relatore*. Mi dichiaro favorevole alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, vorrei ricordare brevemente l'iter del disegno di legge, presentato un anno fa al Senato da parte di senatori appartenenti a diversi Gruppi politici in un testo composto di ventuno articoli.

Il provvedimento, che si poneva coraggiosamente nella prospettiva di una radicale riforma della previdenza sociale, orientando per la prima volta l'attività legislativa verso

l'attuazione di principi propri di un sistema di sicurezza sociale, incontrò, in un momento particolarmente difficile per l'economia nazionale e la solidità della lira, ostacoli di natura finanziaria per i quali la Commissione decise all'unanimità di operare una riduzione del disegno di legge stesso, rinviando ad altra futura iniziativa la parte che estendeva — generalizzandola — l'assicurazione ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ed ai lavoratori autonomi. La redazione del nuovo testo, composto di nove articoli e rimasto sostanzialmente invariato, nonostante alcune significative modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fu affidata alla Sottocommissione presieduta dal vice presidente Pozzar, alla quale va riconosciuto il merito di avere posto la premessa indispensabile per l'ulteriore corso del disegno di legge.

Concludo ringraziando gli onorevoli commissari per l'impegno comune che li ha animati durante l'intera discussione del provvedimento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato, con ulteriori modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (1244)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione », approvato dalla Camera dei deputati.

**P O Z Z A R , relatore.** Ricordo agli onorevoli commissari che nella seduta del 21 ottobre venne nominata una Sottocommissione con l'incarico di formulare, presi gli opportuni contatti con i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperativistiche, gli emendamenti definitivi al testo del disegno di legge. La Sottocommissione ha avuto questi contatti con le organizzazioni rappresentative del mondo cooperativistico; successivamente si è riunita per l'esame degli emendamenti. La maggioranza della Sottocommissione ha approvato gli emendamenti contenuti nel testo ciclostilato distribuito agli onorevoli commissari e ne propone pertanto alla Commissione l'approvazione. Osservazioni sono state avanzate da parte del senatore Robba per alcuni aspetti particolari, sui quali ritengo che egli stesso riferirà in sede di discussione dei singoli articoli. Pertanto le proposte di emendamento che vengono presentate rispecchiano il parere quasi unanime di tutti i Gruppi, fatta eccezione, come ho detto, per alcuni aspetti particolari, del rappresentante del Gruppo liberale.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Numero minimo dei soci delle cooperative).

« Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scio-

glimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.

Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Requisiti dei soci delle cooperative*).

« I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Limiti azionari per i soci delle cooperative*).

« Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di tre milioni.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto ».

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma del nuovo articolo 24 con il seguente:

*(Limiti azionari per i soci delle cooperative).*

« Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione o lavoro tale limite è di quattro milioni ».

R O B B A . Nel dibattito in Sottocommissione, quando si discusse della possibilità da parte dei soci delle cooperative di conferire capitali in prestito alle cooperative stesse, in esenzione dall'imposta di ricchezza mobile categoria A), osservai che sarebbe stato preferibile elevare piuttosto il limite della quota di due milioni per le società cooperative in genere e ulteriormente quella di quattro milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Questa mia osservazione non trovò l'adesione della Sottocommissione e, pur non ritenendo ora di dover presentare un emendamento in tal senso, ho voluto, per dovere di coscienza, rendere noto alla Commissione il mio pensiero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 proposto dalla Sottocommissione.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

*(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione).*

« La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi ».

*(È approvato).*

#### Art. 5.

L'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

*Articolo 27. — (Consorzi di società cooperative).* « Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;



b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, nè superiore a lire 100.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà ».

*Articolo 27-bis. — (Consorti di cooperative ammissibili ai pubblici appalti).* « I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente ».

*Articolo 27-ter. — (Consorti tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi).* « I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante lo adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26 ».

*Articolo 27-quater. — (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi).* « I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto ».

(È approvato).

Art. 6.

(Registro prefettizio e schedario generale).

La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)33<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

L'articolo 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta ».

(È approvato).

Art. 7.

(Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole).

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i partecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purchè compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad esercitare l'elettorato attivo e passivo. In caso di mancata specificazione, la delega si intende concessa solo per l'esercizio dell'elettorato attivo. Il familiare delegato, ove eletto, rappresenta il socio ad ogni effetto per tutta la durata del mandato.

Sono abrogate le disposizioni di legge o di statuto in contrasto con la presente norma. Per l'esercizio dell'elettorato passivo lo statuto può prevedere una specifica regolamentazione.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 7.

(Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole).

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziali, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purchè compartecipe nell'esercizio della impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

VIGNOLA. Il testo della Sottocommissione, però, dimentica gli assegnatari degli enti di riforma. Pertanto sarebbe opportuno prendere in considerazione un subemendamento aggiuntivo della parola « assegnatari » subito all'inizio del testo. In sostanza mi riferisco alle cooperative degli enti di riforma.

DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ma esistono ancora degli assegnatari che non siano proprietari? Magari non hanno il titolo completo, ma non si può più parlare di assegnatari. Il Governo, comunque, è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Vignola.

VIGNOLA. Desidererei che dal resoconto stenografico risultasse che quando parliamo di assegnatari ci si riferisce a quelli delle cooperative degli enti di riforma. Questa, a mio giudizio, deve essere la interpretazione.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)33<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Vignola al fine di inserire nel testo della Sottocommissione la parola: « assegnatari » dopo l'altra: « proprietari ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 proposto dalla Sottocommissione, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Disposizioni fiscali).

I limiti di capitale previsti dalla legge del bollo, registro e ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle società cooperative e loro consorzi, sono elevati rispettivamente a lire 30 milioni e 100 milioni.

I limiti di capitale e di patrimonio, previsti alla lettera a) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati rispettivamente a 40 ed a 80 milioni di lire. È altresì elevato a lire 50 milioni il limite di patrimonio previsto dal successivo articolo 152 del sopracitato testo unico.

Il trattamento agevolato previsto dagli articoli 151 e 152 del sopracitato testo unico, come sopra modificati, si applica anche ai consorzi tra cooperative agricole.

La Sottocommissione propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo; ne do lettura:

#### Art. 8.

(Imposta sulle società).

Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Poichè l'articolo 8 del disegno di legge è divenuto nel frattempo articolo 67-bis del nuovo « decretone », propongo che l'esame dell'articolo 8 venga accantonato:

(Così rimane stabilito).

#### Art. 9.

(Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche).

Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 84, lettera i) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645).

Per associazioni comunque costituite, di cui all'articolo 84 lettera i) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra società cooperative agricole.

(È approvato).

#### Art. 11.

(Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).

La lettera f) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è così modificata:

« f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli

Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le società cooperative di abitazione a proprietà divisa o a proprietà indivisa costituite fra soci non proprietari nè assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

(È approvato).

Art. 12.

(*Prestiti dei soci*).

Ferme restando le norme più favorevoli vigenti in materia, si presume che non siano produttive di interessi le somme trattenute da cooperative di lavoro ed agricole e dai loro consorzi ai propri soci a titolo di anticipazioni rimborsabili, per la costruzione di nuovi impianti, a condizione che negli statuti siano espressamente previste le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.

L'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è subordinato alla condizione che gli interessi siano accertati sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili, nonchè in base ad elementi e dati concreti raccolti dall'ufficio.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 12.

(*Prestiti dei soci*)

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria A) le somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che

questi trattengono ai soci stessi, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che i versamenti o le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 2577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione ».

R O B B A . Devo ripetere l'osservazione che già ho avuto modo di fare durante l'esame dell'articolo 3; è preferibile aumentare il capitale sociale piuttosto che accettare questi versamenti in conto corrente.

T O R E L L I . In effetti la preoccupazione del senatore Robba non è infondata in quanto la dizione usata nel testo è alquanto vaga; sarebbe opportuno prevedere dei limiti.

P O Z Z A R , *relatore*. Propongo di accantonare questo articolo, così come abbiamo fatto per l'articolo 8. Ricordo che proprio nell'ultima riunione della Sottocommissione avevo preso impegno — impegno che purtroppo non ho potuto tradurre concretamente — di studiare una nuova formulazione dell'articolo, in modo da fissare i limiti entro i quali le disposizioni stesse erano operanti.

B O N A T T I . Non sono d'accordo nel rinviare la discussione di questo articolo. Ritengo che dopo gli incontri che abbiamo avuto con le tre organizzazioni, dopo i chiarimenti che si sono avuti in sede di Sottocommissione (e di parere discorde fu solo il collega Robba) si possa procedere all'approvazione di detto articolo. Qui non si tratta di un qualsiasi tipo di socio, ma di un socio che, per essere tale, deve avere delle determinate caratteristiche; qui si tratta di una cooperativa produzione-lavoro e pertanto i

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

33ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

risparmi sono sempre modesti. Potrà trattarsi di mezzo milione, un milione al massimo che il socio porta alla cooperativa, perchè non lo vuole tenere in casa!

R O B B A . Allora, se non vuole tenere in casa quei soldi, li porti in banca!

B O N A T T I . Ma perchè li deve portare in banca?

R O B B A . Perchè lì non paga la tassa!

B O N A T T I . Ma non deve pagare la tassa: si tratta di un lavoratore che vuole aiutare la sua cooperativa! Allora che significato ha la cooperativa?

R O B B A . La funzione, importantissima, della cooperativa non deve essere snaturata con negozi che devono essere fatti esclusivamente dalla banca!

B O N A T T I . In questo caso l'argomento richiede un maggiore approfondimento. Qui ho l'impressione che ci sia un tentativo di scambiare la cooperativa con una entità economica di notevoli dimensioni.

V I G N O L A . Credo che la perplessità del collega Torelli derivi dalla formulazione dell'emendamento sostitutivo di questo articolo 12, che parla genericamente di cooperative, mentre nel precedente articolo 3 si fa riferimento alle « cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro ». Sarebbe quindi opportuno precisare che l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile è concesso limitatamente a queste ultime cooperative.

R I C C I . Mi permetto, signor Presidente, di richiamare l'attenzione della Commissione sulla proposta che ha fatto il relatore. Il senatore Pozzar ha ricordato che in sede di Sottocommissione aveva assunto l'impegno di studiare l'argomento e di modificare questo articolo. Io accetto tale proposta anche perchè il relatore ha detto che questa mattina ci saremmo trovati di fronte ad una

diversa formulazione se avesse previsto che oggi si sarebbe discusso questo provvedimento.

Nel merito del problema debbo dire che, indubbiamente, sorge un po' il sospetto di cui ha parlato il senatore Robba. Al fondo di tutto il provvedimento deve essere tenuto presente che molte attività economiche dovranno evolversi in forme cooperative, specialmente in quei settori dove già si prevede una strutturazione, una programmazione di tipo particolare. E per fare un esempio mi riferisco al settore dell'agricoltura e a ciò che, in campo agricolo europeo, è previsto dall'attuazione delle direttive di applicazione del Piano Mansholt che sono orientate nel senso di favorire forme di cooperazione agricola, soltanto attraverso le quali sarà possibile realizzare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura, nel senso auspicato da questo provvedimento. Ora, poichè ci troviamo di fronte a situazioni — non parlo certo per l'Emilia e la Romagna, dove la cooperazione ha assunto elevati livelli — individualistiche, di stimolo allo sviluppo della cooperazione, io credo che bisogna anche studiare il modo per arrivare all'obiettivo che è appunto il sistema cooperativistico. Dichiaro subito che sono un profano della materia, però penso che se per facilitare la cooperazione e l'apporto di mezzi alle cooperative si rendesse necessario rinunciare a introiti fiscali, ciò avrebbe una importanza relativa rispetto al risultato che si intende ottenere. Ovviamente io non sono in grado in questo momento di giudicare quale sia il meccanismo più opportuno, cioè se sia più utile prevedere i versamenti come aumenti del capitale sociale, come quote trattenute rimborsabili, oppure come semplici conferimenti, come appunto mi pare si proponga in questo articolo. Pertanto pregherei di accettare la proposta del relatore, in modo che nella prossima seduta ci si possa trovare di fronte a formulazioni più precise sulle quali poter esprimere un giudizio più obiettivo e sereno.

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi associo alla proposta di rinvio. Anch'io av-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)33<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

verto vivamente la necessità di giungere al più presto possibile all'approvazione di questo provvedimento, tanto atteso dalle parti interessate. In linea di massima posso assicurare che il Governo è favorevole all'accoglimento del nuovo testo di questo articolo 12 alle seguenti condizioni:

1) che venga chiarito a quali tipi di cooperative esso si riferisce, in quanto i benefici previsti in tale articolo non possono essere estesi indistintamente a tutte le cooperative: ciò potrebbe aprire la porta a forme di speculazione;

2) che sia stabilito un massimo delle somme a cui può essere applicato il beneficio stesso.

Circa il problema della rimborsabilità delle anticipazioni, occorre anche considerare il rovescio della medaglia: e cioè che potrebbe verificarsi il caso che i soci che hanno rilasciato queste anticipazioni ad una cooperativa, ne pretendano tutti contemporaneamente il rimborso, mandando finanziariamente all'aria la cooperativa stessa.

Queste mie precisazioni sono rivolte all'interesse stesso della cooperazione.

B O N A T T I . Anch'io le avevo avanzate in sede di Sottocommissione. Mi sembra assai importante il punto che riguarda il problema dei rimborsi delle somme conferite a titolo di prestito, richiamato dal sottosegretario De Marzi.

P O Z Z A R , *relatore*. Allora rinviemo ad altra seduta e come ho già detto presenterò un nuovo testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Mi pare che le indicazioni dei senatori Torelli, Robba e Vignola debbano essere oggetto di un migliore esame. Considerato inoltre che non possiamo giungere oggi all'approvazione di questo disegno di legge, in quanto dobbiamo pur sempre attendere la fine dell'*iter* parlamentare del secondo « decretone », se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,25.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI